

Determinazione n. 185 del 25 settembre 2018

Oggetto: Contenzioso Camera di Commercio di Siracusa, Enel Energia s.p.a. e Banca Farmactoring s.p.a. – Decreto Ingiuntivo del 7 ottobre 2015 – Liquidazione somme salvo rivalsa.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa, Enel Energia s.p.a e Banca Farmactoring s.p.a in ordine alla richiesta di pagamento di alcune fatture per consumo di energia elettrica nella sede camerale di Siracusa, emesse da Enel Energia s.p.a nel periodo 14 febbraio 2013 – 2 gennaio 2014;
- Preso atto, in particolare, che per mero errore di compilazione di un modulo informativo da parte dell'ufficio camerale, il quale indicava erroneamente un fatturato inesistente, Enel Energia s.p.a da una certa data in poi applicò alla Camera tariffe proprie del regime cosiddetto "maggior tutela o salvaguardia" invece di quelle, da tempo applicate, del regime denominato "mercato libero";
- Rilevato che nonostante la tempestiva comunicazione camerale, più volte reiterata, tesa ad evidenziare l'involontario errore e a contestare l'applicazione di tariffe più alte, Enel Energia s.p.a continuava a fatturare nei confronti dell'ente camerale con il regime più costoso;
- Visto il decreto ingiuntivo datato 7 ottobre 2015, reso esecutivo il 6 novembre 2015 e notificato il 13 novembre 2015, con il quale Banca Farmactoring s.p.a, alla quale nel frattempo Enel Energia s.p.a aveva ceduto i crediti maturati nei confronti della Camera di Commercio di Siracusa, chiedeva al Tribunale di Siracusa di ingiungere alla Camera di pagare alla banca la cifra di Euro 22.309,88, in quanto somma delle fatture a carico dell'Ente non pagate, più gli interessi di mora maturati e maturandi, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura a saldo, gli ulteriori interessi anatocistici dalla data del deposito dello stesso decreto, Euro 66,00 per il rilascio dell'estratto notarile, oltre alle spese legali;
- Vista la determinazione dell'allora Segretario Generale della Camera di Siracusa n. 163 dell'1.12.2015, con la quale a fronte del citato decreto ingiuntivo si affidava l'incarico all'avv. Sebastiano D'Angelo di valutare la questione e di porre in essere tutte le opportune azioni avverso il citato provvedimento giudiziario a tutela degli interessi dell'ente camerale;
- Preso atto che il citato legale presentava in data 4.12.2015 al Tribunale di Siracusa atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale, dopo avere ricostruito la vicenda, rimarcando che il contratto di fornitura in regime di salvaguardia andava annullato per vizio del consenso a causa di un mero errore nell'indicazione di un requisito di legge inesistente, chiedeva preliminarmente la chiamata in causa di Enel Energia s.p.a nonché di revocare, annullare o rendere privo di effetti giuridici l'opposto decreto ingiuntivo;

- Rilevato che il citato decreto ingiuntivo, munito della formula della esecutività, è stato notificato alla Camera di Commercio in data 29 maggio 2018, data dalla quale decorrono i centoventi giorni per provvedere al pagamento di quanto ingiunto;
- Preso atto che l'avv. Sebastiano D'Angelo, con specifica e mail datata 19.6.2018, premettendo che il Giudice aveva concesso, ai sensi dell'art. 648 del Codice di procedura civile., la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo in corso di causa, esprimeva il parere che la Camera provvedesse al pagamento nei termini, pertanto entro il 26 settembre 2018, in quanto Banca Farmafactoring s.p.a potrebbe procedere ad esecuzione forzata, anche mediante pignoramento di somme della Camera, fermo restando che " .. il pagamento avverrebbe con animo di rivalsa e con espressa riserva di ripetere le somme in caso di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo.";
- Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di evitare un possibile ulteriore danno alla Camera, accogliendo il parere espresso dall'avv. D'Angelo, legale di fiducia dell'ente, di dare seguito al citato decreto ingiuntivo e di procedere al pagamento di quanto in esso richiesto, ferma restando la rivalsa in caso di accoglimento dell'opposizione al decreto;
- Ritenuto di liquidare la superiore spesa facendo gravare il relativo onere sul conto 261001 "Fondo rischi ed oneri" del bilancio camerale;

D E T E R M I N A

- 1) per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di prendere atto del decreto ingiuntivo del 7 ottobre 2015, reso esecutivo dal Tribunale di Siracusa e notificato alla Camera di Commercio in data 29 maggio 2018, con il quale si ingiunge all'ente di pagare, entro centoventi giorni dalla notifica, l'importo di Euro 22.309,88, oltre spese come da specifica nello stesso decreto, a favore di Banca Farmafactoring s.p.a, concernente delle somme contenute in fatture emesse da Enel Energia s.p.a., cedente del vantato credito alla citata banca, di cui è in corso la causa avanti il Tribunale di Siracusa;
- 2) di accogliere il parere dell'avv. Sebastiano D'Angelo e di autorizzare l'ufficio al pagamento di quanto sopra specificato, ferma restando la rivalsa ed espressa riserva di ripetere le somme in caso di accoglimento dell'opposizione, a suo tempo presentata, al predetto decreto ingiuntivo;
- 3) di fare gravare la spesa sul conto 2610001 "Fondo rischi ed oneri" del bilancio camerale.

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro